

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 luglio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2016, n. 0256/Pres.	
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 27.		Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227. (17R00086) <i>Pag.</i> 24	
Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012). (17R00059)	<i>Pag.</i> 1		
REGIONE LIGURIA		REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 33.		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26.	
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017. (17R00098)	<i>Pag.</i> 1	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017). (17R00040) <i>Pag.</i> 28	
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 34.		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 27.	
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017. (17R00099)	<i>Pag.</i> 13	Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. (17R00025) <i>Pag.</i> 32	
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		RETTIFICHE	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2016, n. 0255/Pres.		<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>	
Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (17R00085)		Avviso di rettifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive. (17R00095) <i>Pag.</i> 34	
<i>Pag.</i> 18			





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5

1. Dopo la lettera *f-ter* del comma 4 dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è aggiunta la seguente: «*f-quater* abbattere o catturare le specie fischione (*Anas penelope*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), frullino (*Lymnocyptes minimum*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya feriva*), combattente (*Philomachus pugnax*), merlo (*Turdus merula*).».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 2016

CHIAMPARINO

17R00059

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 33.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge contiene disposizioni di modifica e adeguamento di leggi regionali con finalità di semplificazione e razionalizzazione, nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di economia e finanza (DEF).


Art. 2.

Adeguamento della normativa regionale

1. Gli impianti produttivi situati all'interno dei parchi regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, e con essi incompatibili, usufruiscono di un ulteriore periodo di permanenza provvisoria rispetto alle scadenze originariamente assegnate, che si conclude il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la loro ricollocazione in un altro sito al di fuori delle aree parco e di tutelare il mantenimento dell'occupazione.

2. Nell'ipotesi in cui la Giunta regionale attesti che la ricollocazione di cui al comma 1 non sia attuabile per oggettiva irreperibilità di aree idonee o per incompleto trasferimento delle attività, eventualmente già avviato, si applicano le disposizioni di cui ai vigenti piani dei parchi relative alla mitigazione dell'impatto ambientale e territoriale degli impianti produttivi incompatibili, per un ulteriore periodo da stabilirsi tramite apposito protocollo di intesa stipulato fra gli enti competenti.

3. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o dipendenti da malattia» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «In caso di invalidità temporanea» sono inserite le seguenti: «conseguente ad infortunio».



4. La legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per il Presidente e per i membri del Consiglio degli enti di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il Sindaco e per i Consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.».

6. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «1. Sono organi delle aziende l'amministratore unico e il revisore dei conti.».

7. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «quinquennale» è sostituita dalle seguenti: «fino a tre anni».

8. L'art. 8 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 8. (*Revisore dei conti*). — 1. Per ciascuna Azienda è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore delle singole Aziende, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e dalla normativa nazionale.

4. Il revisore dei conti resta in carica tre anni.».

9. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.».

10. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «in materia di coltivazione di cave», sono soppresse;

b) le parole: «le Comunità montane e le Province ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 9/1993 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni ai sensi della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni».

11. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. L'istanza per le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 1, da presentare all'Ente competente per territorio, indica gli estremi catastali del terreno interessato e è corredata da un progetto definitivo che evidenzia, in particolare, l'attuale assetto di versante, i movimenti di terreno e i cambi di destinazione d'uso del suolo previsti e le opere necessarie al mantenimento del corretto assetto idrogeologico dell'area con particolare riferimento alla stabilità del pendio e alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee. Il progetto è corredata dalla relazione geologica e da una autocertificazione, a firma del progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.».

12. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: «2-bis. La Giunta regionale può definire specifiche linee guida relative ai contenuti minimi degli elaborati tecnici a corredo delle istanze di autorizzazione.».

13. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


a) le parole: «verrà richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «viene richiesto»;

b) la parola: «delegato» è sostituita dalla seguente: «competente»;

c) dopo le parole: «direzione lavori» sono inserite le seguenti: «e dal professionista incaricato della relazione geologica».

14. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sistemazione idraulica» sono sostituite dalle seguenti: «sistemazione e di adeguamento idraulico».

15. Al comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «salvo i casi espressamente autorizzati previsti dalla presente legge, in conformità alle previsioni del piano di bacino di cui alla legge regionale n. 9/1993» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i casi espressamente autorizzati previsti dall'art. 35 della presente legge, in conformità alle previsioni della pianificazione di bacino».



16. Il comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, la riduzione della superficie definita bosco è soggetta alle disposizioni di cui alla vigente normativa paesaggistica e ambientale.»

17. Il capo I del titolo IV della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

18. Dopo il capo V della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Capo V-bis Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 24-bis (Sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). — 1. L'organizzazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è attuata nel rispetto della legge n. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni ed è definita dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 3 della medesima legge n. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinato all'art. 24-ter.

2. I soggetti che concorrono alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono individuati, oltre che dalle leggi di settore, dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art. 24-ter e costituiscono il sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 24-ter (Piano regionale in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). — 1. Ai fini della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la regione si dota del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato Piano, sottoposto a revisione annuale.

2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale che può avvalersi, per l'elaborazione dello stesso, oltre che delle strutture regionali competenti, del supporto tecnico-scientifico di qualificati soggetti istituzionali depositari delle necessarie competenze tecnico-operative, nonché di enti di ricerca, preferibilmente appartenenti al sistema regionale della ricerca di cui alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il piano individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

j) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

k) le esigenze formative e la relativa programmazione, con particolare riferimento alle modalità e ai programmi destinati alla formazione e informazione del volontariato antincendio boschivo;

l) le attività informative;

m) la tipologia degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio incendio boschivo, nonché l'individuazione degli enti competenti e dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse per la loro realizzazione e manutenzione;

n) l'individuazione dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di lotta e prevenzione agli incendi boschivi;

o) la regolamentazione del sistema operativo di intervento nel rispetto della normativa vigente;

p) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse economiche e strumentali da destinare alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 5;

q) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In particolare sono considerati strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione, nelle aree a rischio di incendi, delle essenze forestali maggiormente combustibili con specie più resistenti al fuoco;

b) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate ivi compresa la pulizia del sottobosco a mezzo del pascolamento;


c) i viali tagliafuoco;

d) i serbatoi, gli invasi, i punti d'acqua fissi e mobili e le relative attrezzature di pompaggio;

e) le torri e altri punti di avvistamento e le relative attrezzature;

f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;

g) i mezzi di trasporto;



h) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

i) la formazione, l'addestramento e la qualificazione degli addetti all'attività di intervento;

j) i servizi e i supporti per l'informatizzazione dei dati;

k) le campagne di sensibilizzazione e la promozione comunque finalizzate al rispetto della natura e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

l) ogni altra attrezzatura, equipaggiamento o mezzo idoneo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

5. Gli interventi relativi alle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono attuati avvalendosi del coordinamento operativo dei soggetti istituzionali depositari delle necessarie competenze tecniche, in base a specifiche convenzioni all'uopo sottoscritte, nonché del supporto delle organizzazioni di volontariato facenti capo ai comuni o loro unioni e alle associazioni afferenti al sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, regolarmente iscritte all'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo di cui all'art. 20.

6. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal piano, provvede annualmente a ripartire le risorse destinate al finanziamento del sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi a favore delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 5, specializzate nella prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, regolarmente iscritte all'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo di cui all'art. 20, avuto riguardo alla duplice esigenza di riconoscere l'impegno effettivamente profuso nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorrere al finanziamento della funzione di presidio preventivo assicurata da ciascuna organizzazione».

19. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «ed il miglioramento degli standard abitativi, anche attraverso interventi di riqualificazione energetica, sicurezza sismica ed accessibilità agli immobili».

20. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il soggetto gestore può finanziare gli stessi utilizzando anche una parte del risparmio ottenuto sulle spese a carico dell'utenza.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, individua i criteri e le modalità di attuazione che dovranno garantire comunque una quota di risparmio all'utenza in relazione al risparmio energetico conseguito».

21. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: «1-bis. I contributi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono concessi dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria sulla base di un regolamento dal medesimo approvato che definisce preliminarmente i criteri e le modalità di erogazione del beneficio.».

22. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «riservato agli allievi delle scuole medie della Liguria» sono soppresse.

23. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine della valutazione delle prove l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, con proprio provvedimento, nomina la commissione giudicatrice, composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, o un componente dell'ufficio di Presidenza dal medesimo designato, con funzione di Presidente;

b) due Consiglieri designati dall'ufficio di Presidenza;

c) quattro esperti designati dall'ufficio di Presidenza nell'ambito di un elenco di otto nominativi individuati dal responsabile regionale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) ligure.».

24. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall'ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia Giuliano-Dalmata sia nelle terre rimaste italiane sia, in quanto possibile, in quelle incorporate nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica di Croazia; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, rappresentanti dei docenti e dell'ANVGD.».

25. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale e commemorare il giorno del ricordo, istituito dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano - Dalmata e delle vicende del confine orientale, il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria si riunisce in seduta solenne.».



26. L'art. 4 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Collaborazione culturale*). — 1. La Regione riconosce la funzione dell'ANVGD, quale soggetto di ricerca e di valorizzazione della memoria storica del martirio e dell'esodo dei Giuliano-Dalmati e ne sostiene l'attività delle articolazioni, quali i comitati e le delegazioni, operanti sul territorio regionale, secondo le decisioni assunte dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria sentito il responsabile regionale dell'ANVGD ligure.»

27. L'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1 (*Bollettino Ufficiale della Regione Liguria*). — 1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di seguito denominato Bollettino Ufficiale Regione Liguria, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali e dei regolamenti, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, e di tutti gli atti in esso pubblicati, fatte salve le altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Bollettino Ufficiale Regione Liguria è pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria e ha sede presso la struttura consiliare competente alla direzione, redazione e amministrazione dello stesso.

Art. 1-bis (*Redazione, consultazione e conservazione del Bollettino Ufficiale Regione Liguria*). — 1. Il Bollettino Ufficiale Regione Liguria è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Liguria, con modalità che ne garantiscano l'autenticità, l'integrità e la conservazione, nel rispetto dell'ordinamento vigente in materia.

2. La consultazione del Bollettino Ufficiale Regione Liguria è libera e gratuita; è assicurata, oltreché sul sito istituzionale della Regione, presso gli uffici rapporti con il pubblico della Regione, presso tutti gli altri uffici regionali aperti al pubblico e presso gli uffici rapporti con il pubblico degli enti locali liguri.

3. Su richiesta degli interessati alla redazione del Bollettino Ufficiale Regione Liguria, può essere rilasciata una stampa del Bollettino Ufficiale Regione Liguria, previo pagamento di un contributo in misura corrispondente a quello fissato per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

4. Gli interessati possono richiedere l'invio a mezzo posta di una stampa del Bollettino Ufficiale Regione Liguria, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l'invio, fissata con la deliberazione di cui all'art. 13.

5. Una copia cartacea del fascicolo di ogni numero del Bollettino Ufficiale Regione Liguria è conservata dalla struttura consiliare che ne cura la redazione.»

28. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. In calce ai testi di legge sono pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere più agevole la lettura delle norme.

3. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa, qualora una legge o un regolamento subiscano modifiche, è redatto il testo coordinato vigente che è pubblicato, con mero carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali, nella banca dati delle leggi regionali accessibile dal sito istituzionale della Regione Liguria.»

29. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Banca dati delle leggi regionali*). — 1. Il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della banca dati nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La banca dati delle leggi regionali rende, inoltre, accessibile la successione delle modifiche normative sopravvenute.

2. L'accesso alla banca dati delle leggi regionali è libero e gratuito.

3. La banca dati delle leggi regionali ha mero carattere informativo.»

30. L'art. 9 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Periodicità della pubblicazione*). — 1. Il Bollettino Ufficiale Regione Liguria è pubblicato con periodicità settimanale, di norma il mercoledì, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nel caso che il giorno di pubblicazione coincida con festività, questa avviene il primo giorno successivo non festivo.


2. Le quattro parti del Bollettino Ufficiale Regione Liguria sono pubblicate in fascicoli separati, con distinta numerazione delle pagine.»

31. L'art. 10 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Richiesta e termini di pubblicazione*). — 1. La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali è richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all'art. 1, comma 2, da parte degli organi o delle strutture regionali stesse. La pubblicazione degli atti di amministrazioni ed enti non regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all'art. 1, comma 2, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive la pubblicazione. La pubblicazione avviene nel testo fornito dai richiedenti.

2. In ogni caso, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi nel formato e secondo le modalità determinate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 13.

3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 49 e 50 dello Statuto, gli atti acquisiti entro la giornata del mercoledì sono pubblicati di norma nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria di due mercoledì successivi, salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi.»



32. L'art. 11 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Costi di pubblicazione*). — 1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione:

- a) quando è richiesto dagli organi e strutture della Regione;
- b) quando la pubblicazione sia prevista da leggi o da regolamenti regionali;
- c) nel caso di pubblicazione degli Statuti degli enti locali.

2. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese del soggetto richiedente.

33. L'art. 12 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Supplementi*). — 1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora lo richiedano particolari esigenze, supplementi che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.

2. Sono, in ogni caso, pubblicati su supplementi gli allegati alle leggi di bilancio annuale e pluriennale, alle variazioni, all'asestamento e al rendiconto della Regione.»

34. L'art. 13 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Determinazioni dell'ufficio di Presidenza*). — 1. Con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria sono determinati:

- a) le caratteristiche ed il formato del Bollettino Ufficiale Regione Liguria digitale;
- b) il formato e le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- c) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- d) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- e) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- f) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
- g) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al Bollettino Ufficiale Regione Liguria con motore di ricerca idoneo a consentirne la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
- h) le tariffe di inserzione e le modalità di pagamento;
- i) il costo della riproduzione delle copie di cui all'art. 2, comma 4;
- j) le modalità di introito del contributo;
- k) la disciplina della diffusione del Bollettino Ufficiale Regione Liguria in via telematica;
- l) le modalità di tutela dei dati personali sia con riferimento agli atti da pubblicare e sia con riferimento agli accessi al sito.»

35. L'art. 15 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

36. L'art. 16 della legge regionale n. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Disposizione finanziaria*). — 1. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono introitate sullo stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria piano dei conti finanziario 2.1.1.2.1 sul capitolo di entrata 3305 «Proventi derivanti da B.U.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria Missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», capitolo 1523 «Composizione e stampa Bollettino Ufficiale Regione Liguria».

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.»

37. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2-ter della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «quinquennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

38. L'art. 8-quater della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

39. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per assicurare il funzionamento dell'assemblea legislativa occorre, in ogni caso, a seguito di istanza, garantire il trasferimento trimestrale anticipato, cioè entro il ventesimo giorno del primo mese di ciascun trimestre, di almeno un quarto della quota di fabbisogno.»

40. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di controllo» sono soppresse.

41. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «persegue» sono inserite le seguenti: «sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale.»

42. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «seguenti funzioni» sono inserite le seguenti: «sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale.»

43. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in conformità con gli indirizzi regionali» sono soppresse.

44. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la floricoltura) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la metà più uno dei» sono sostituite dalla seguente: «tre».



45. Dopo il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Al fine di garantire la funzionalità dell'IRF, in caso di dimissioni di un numero di componenti del Comitato direttivo tale da non consentire la validità delle deliberazioni del Comitato ai sensi del comma 5, il Presidente entro quindici giorni convoca l'assemblea al fine dell'elezione dei componenti dimissionari del Comitato direttivo;

9-ter. In caso di mancata ricostituzione del Comitato direttivo entro trenta giorni dalla convocazione dell'assemblea ai sensi del comma 9-bis, i membri non dimissionari decadono e la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario ad acta per la ricostituzione dell'intero Comitato direttivo entro i successivi quarantacinque giorni;

9-quater. La mancata ricostituzione del Comitato direttivo nel termine di cui al comma 9-ter comporta la decadenza di tutti gli organi dell'IRF e la nomina da parte della Giunta regionale di un Commissario straordinario che esercita le proprie funzioni fino alla ricostituzione del Comitato direttivo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a far data dal suo insediamento.»

46. Il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«1-bis. La relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche presentata alla Giunta regionale da Liguria Digitale entro il 30 novembre di ciascun anno ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, evidenzia gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale «Liguria in Rete» in attuazione del programma strategico digitale della Regione Liguria approvato dal Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

1-ter. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 1-bis e adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR sentita la Commissione consiliare competente per materia.»

47. Le risorse erogate da F.I.L.S.E. S.p.a. a favore delle amministrazioni aggiudicatrici a titolo di anticipazione a valere sul fondo per la finanza di progetto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni), che sono oggetto di revoca, possono essere restituite in forma rateizzata per un periodo non superiore a tre anni secondo un piano d'ammortamento da concordare, gravate dagli interessi legali computati a decorrere dalla data di erogazione.

48. L'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Commissione giudicatrice). — 1. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la commissione giudicatrice è nominata, nel rispetto del principio di rotazione, dal direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l'attivazione della procedura di gara.

2. Nel caso di procedure di gara indette dalla Regione quale Stazione unica appaltante o soggetto aggregatore, la commissione di cui al comma 1 è nominata dal dirigente della struttura competente in materia di appalti.

3. La commissione è composta da tre o cinque membri, esperti nel particolare settore cui si riferisce la gara, ed è presieduta da un dirigente o da un funzionario con particolare comprovata esperienza e professionalità.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la vigente normativa nazionale.»

49. Il titolo IV della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

50. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale), è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), può essere previsto un delegato da individuarsi secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 6, ove sono disciplinate anche le procedure di sostituzione dei medesimi.»

51. La lettera g) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2008, è abrogata.

52. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 32 (Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea), sono abrogati.

53. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzativa complessa».


54. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «organizzativa complessa».

55. L'art. 13 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

56. La lettera k) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

57. Il comma 1 dell'art. 15-bis della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il vice direttore generale, struttura organizzativa complessa, esercita le funzioni dirigenziali complesse di Dipartimento o della direzione centrale o della segreteria generale ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all'atto del conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal direttore competente o dal segretario generale».



58. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «struttura organizzativa complessa».

59. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «direttore generale» sono inserite le seguenti: «e Vice direttore generale, strutture organizzative complesse».

60. I commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

61. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa sono conferiti a personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale da almeno un quinquennio in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui al comma 1 o a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), con contratto a tempo determinato. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza. Gli incarichi di struttura organizzativa complessa cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale. E comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre degli incarichi di struttura organizzativa complessa aventi scadenza anteriore a tale data.»

62. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è sostituita dalla seguente:

«f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale comuni Italiani (ANCI), dell'Associazione Nazionale Piccoli comuni d'Italia (ANPCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);».

63. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nel Programma» sono sostituite dalle seguenti: «nella deliberazione della Giunta regionale».

64. Al comma 2 e al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «programmazione» è sostituita dalla seguente: «deliberazione».

65. L'art. 7 della legge regionale n. 6/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Individuazione degli interventi). — 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione individua le attività di interesse regionale ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 4, per tipologia di interventi e categorie di opere, anche con riferimento a soglie di importo e modalità di finanziamento.»

66. Al comma 11 dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «uno o più liquidatori» è inserita la seguente: «anche».

67. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza dell'amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su iniziativa di privati, è posto a carico degli stessi un contributo, nei casi e sulla base di tariffe definite con regolamento regionale.»

68. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Il provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;

b) le parole: «e di esclusione» sono soppresse;

c) le parole: «euro 70,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25,00».

69. Le procedure di cui all'art. 29 della legge regionale n. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni possono trovare applicazione anche agli immobili di proprietà di F.I.L.S.E. S.p.a. che vengano destinati esclusivamente ad attività produttive individuate dall'art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) limitatamente a rimessaggi, magazzini e depositi, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi non è dovuta al Comune interessato la percentuale pari al 10 per cento dell'incremento di valore da ricavarsi dall'alienazione degli immobili oggetto di valorizzazione per usi produttivi.


70. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai fini dell'adozione del disegno di legge», sono soppresse.

71. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di» sono sostituite dalla seguente: «in»;

b) il secondo periodo è abrogato;

c) le parole: «di euro 2.300,00» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi».



72. L'art. 16 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Assegnazione di personale da parte della Giunta regionale e del Consiglio*). — 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1-*bis*, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l'assegnazione di personale alla struttura di supporto al Co.Re.Com. è determinata, sentito il medesimo Comitato, dalla Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza dell'assemblea legislativa della Liguria. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com. ed opera in piena autonomia.»

73. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

74. La lettera *f-bis* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

75. L'art. 25 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca*). — 1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all'art. 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'art. 12 sono destinati alle associazioni di pescaportiva, accreditate in seno alla Commissione tecnico-consulativa regionale di cui all'art. 3, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.

3. Il riparto alle associazioni di pescaportiva avviene in base ai seguenti criteri:

a) 10 per cento in parti uguali;

b) 90 per cento, in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute rilevate dalla rendicontazione tecnico finanziaria delle attività svolte con l'indicazione del numero e la tipologia degli interventi effettuati, i mezzi e il personale volontario coinvolti.

4. Ogni associazione di pesca sportiva non potrà ottenere complessivamente più del 65 per cento del fondo annuo disponibile.»

76. Il comma 3-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

77. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turi-

stiche) e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «comuni» sono inserite le seguenti: «salvo quanto disposto al comma 1-*bis*».

78. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza relative agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 27 e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.»

79. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, fatta eccezione per gli automezzi adibiti ad attività di protezione civile e antincendio boschivo».

80. I commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

81. La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria.

82. Il patto per lo Sviluppo strategico del turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, e comporta l'adesione alle seguenti iniziative:

a) partecipazione al progetto «LaMiaLiguria»;

b) partecipazione al progetto «Wifi Liguria»;

c) collaborazione con la Regione e con l'Agenzia «In Liguria» per la creazione e promozione dei prodotti turistici individuati dalla programmazione regionale, nonché per la realizzazione di progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;


d) gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);

e) impegno, in caso di istituzione dell'imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, in collaborazione con l'ANCI Liguria;

f) condivisione delle attività e delle manifestazioni di valenza turistica, con la Regione Liguria e con l'Agenzia «In Liguria» secondo le modalità previste nel Patto;

g) adesione alle iniziative di contrasto dell'abusivismo in campo turistico individuate in collaborazione con la Regione Liguria.

83. La Regione contribuisce, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2017 e sulla base di criteri e modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, al finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico realizzati da comuni aderenti al patto di cui al comma 81.



84. Agli enti di cui al comma 81 aderenti al patto è riconosciuta, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, priorità nell'attribuzione di contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi regionali destinati ai comuni per interventi e/o iniziative a rilevante impatto turistico.

85. L'adesione al patto di cui al comma 81 comporta il riconoscimento di forme di premialità nell'ambito dell'attuazione dei patti di solidarietà regionale.

86. Allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà sportive sul territorio regionale, anche come strumento di aggregazione sociale e benessere per i cittadini, la Regione adotta, sulla base di criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, misure per incentivare interventi di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive anche al fine di provvedere alle dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli utenti, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2017.

Art. 3.

(Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione).

1. In prima applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 24 del predetto decreto, ai fini di un'urgente razionalizzazione delle società a partecipazione regionale che persegua gli obiettivi previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la regione adotta gli interventi di cui al presente articolo.

2. Al fine di conseguire recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, la Società consortile Liguria digitale per azioni, di cui all'art. 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, si trasforma in società per azioni. A tal fine la Giunta regionale adotta gli atti necessari nell'ambito del regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

3. Alla società derivante dalla trasformazione ai sensi del comma 2, società in house a controllo plurimo, partecipano gli enti già consorziati ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni e possono aderire i soggetti pubblici di cui all'art. 6, della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni. La partecipazione di capitali privati è consentita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016 a condizione che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società e nel rispetto delle altre condizioni ivi previste. Eventuali soci privati sono scelti con procedure ad evidenza pubblica a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni. Nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione, nonché di ottimizzazione dei servizi e dei costi, la Società può provvedere ad una riorganizzazione straordinaria con individuazione dei rami di azienda non più strategici ai fini della loro cessione sul mercato ad esclusione della Server Farm.

4. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria digitale S.c.p.A. a società per azioni la stessa esercita le funzioni assegnate a Liguria Digitale S.c.p.A. dalla legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria digitale S.c.p.A. a società per azioni, la denominazione Liguria Digitale S.c.p.A. contenuta nella normativa regionale vigente e negli atti si intende riferita alla società per azioni di cui al comma 2.


6. La trasformazione della natura societaria di Liguria digitale si realizza nei modi e con le garanzie previste dall'art. 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di lavoro in essere.

7. La regione promuove la riorganizzazione e razionalizzazione, finalizzate al contenimento della spesa, di Liguria Ricerche S.p.a., costituita per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.) e successive modificazioni e integrazioni, anche attraverso l'aggregazione di parte delle sue attività in F.I.L.S.E. S.p.a. o sue controllate. La Giunta regionale fornisce a F.I.L.S.E. S.p.a. gli indirizzi ed il mandato per l'attuazione di tale operazione.

8. Al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di I.R.E. S.p.a., F.I.L.S.E. S.p.a. promuove, previa verifica delle condizioni di fattibilità, l'aggregazione di I.R.E. S.p.a. con la partecipata I.P.S. S.p.a., nonché con altri soggetti aventi finalità analoghe o similari.

9. Per la realizzazione di opere pubbliche, i costi di I.R.E. S.p.a. relativi alle attività tecniche e tecnicoamministrative di gestione delle procedure di appalto e relative spese di carattere strumentale, sono imputabili ai quadri economici delle opere stesse in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

10. Al fine di consentire una migliore gestione degli eventi espositivi nautici della Fiera di Genova, F.I.L.S.E. S.p.a. può concorrere tramite la partecipazione di cui alla legge regionale 15 novembre 2002, n. 40 (Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente autonomo fiera internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale)) al capitale di una società di scopo.



Art. 4.

(Disposizioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro)

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modificazioni e integrazioni e nelle more della revisione complessiva della normativa regionale in materia, la Regione esercita le funzioni in materia di servizi per il lavoro, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, e in particolare:

a) alla programmazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla costituzione e l'organizzazione dei centri per l'impiego regionali.

2. Le modalità di gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive sono definiti nella Convenzione tra Regione Liguria e Ministero del lavoro e delle politiche sociali a norma degli articoli 11 e 15 del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nell'art. 2 della convenzione stessa.

3. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. Allo scopo di assicurare il coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali presenti sul territorio regionale, è istituito il Comitato regionale per il lavoro (CRL), quale sede di confronto e raccordo sulle politiche del lavoro regionali.

5. Il Comitato regionale per il lavoro ha funzioni consultive ed esprime parere, qualora richiesto, su ogni atto di programmazione attinente alle materie di cui al presente articolo.

6. Il Comitato regionale per il lavoro, in seduta congiunta con il Comitato regionale per l'istruzione e la formazione di cui all'art. 69 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, esprime parere in merito al piano triennale di cui all'art. 56 della medesima legge regionale, nonché in merito ad ogni altro argomento per il quale sia ritenuto opportuno acquisire il parere del partenariato in seduta congiunta.

7. Il Comitato regionale per il lavoro è composto da:

a) l'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante della Città metropolitana ed uno per ognuno degli altri enti di area vasta;

c) un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI regionale;

d) fino a otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera e);

e) fino a otto rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);

f) la Consigliera o Consigliere regionale di parità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modificazioni e integrazioni;

g) sei rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'art. 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni fra le associazioni e gli organismi maggiormente riconosciuti, anche in forma associata, operanti nel campo della tutela e dell'assistenza delle persone disabili;

h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) o suo delegato.

8. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 7 è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.

9. Le designazioni dei componenti di cui al comma 7, lettere b), c), d), e), e g) debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato regionale per il lavoro è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.


10. La Giunta regionale definisce i criteri per la designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nomina il Comitato regionale per il lavoro e definisce le modalità di sostituzione dei componenti.

11. Il Comitato regionale per il lavoro adotta un proprio regolamento, prevedendo altresì la possibilità di costituire sottogruppi tecnici e opera a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non inferiore a D.

12. La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e l'art. 48 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

13. Nella normativa regionale vigente in materia di lavoro, i riferimenti alla «Commissione di concertazione», «Comitato istituzionale» e «Comitato per il sostegno dell'occupazione» sono da intendersi al «Comitato Regionale per il lavoro».

14. Per le aziende richiedenti la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell'art. 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospet-



tiva di crescita) e successive modificazioni e integrazioni che non hanno preventivamente utilizzato o programmato gli strumenti ordinari di flessibilità quali, a titolo esemplificativo, ferie residue e maturate, permessi, banca delle ore, ovvero altri istituti di fonte contrattuale, la Regione provvede alla rideterminazione delle ore spettanti autorizzando la Cassa integrazione guadagni in deroga per le ore richieste con l'esclusione di quelle relative agli strumenti sopra citati che residuavano all'inizio della sospensione.

Art. 5.

(Modifiche a leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia)

1. All'art. 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 2-*quater*, è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo il necessario assenso della regione in merito alle varianti e modifiche al PUC di cui al comma 1 per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.».

2. L'art. 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Il comma 7-*bis* dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio dell'attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7-*bis*. Fatto salvo il necessario assenso della regione in merito alle eventuali varianti agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 6.

(Disciplina applicabile alle procedure edilizie previste da leggi regionali)

1. Fino all'adeguamento della legislazione regionale in materia edilizia alla sopravvenuta disciplina statale in materia ove nelle procedure edilizie disciplinate da leggi regionali risulti necessaria l'acquisizione di atti o assensi di diverse amministrazioni trovano applicazione le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

(Interpretazione autentica di disposizioni)

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che «In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo», si interpreta autenticamente nel senso che, nel caso in cui il Presidente del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, utilizzi l'autovettura di cui al comma 3-*bis*, rimane ferma la trattenuta di cui all'art. 2, comma 2 e, in assenza di autorizzazione da parte dell'ufficio di Presidenza, non si dà luogo ad alcuno dei rimborsi di cui al medesimo art. 9.

Art. 8.

(Disposizioni abrogative e transitorie)


1. L'art. 12 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale ed incentivi all'unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti di fusione avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2016.

2. Fino all'effettiva pubblicazione del Bollettino Ufficiale Regione Liguria in formato digitale, continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia e i Bollettini Ufficiali della Regione Liguria continuano ad essere pubblicati in forma cartacea con effetti, come anteriormente, dalla data indicata nella pubblicazione.

3. Sino alla data di nomina dell'organismo monocratico di valutazione previsto dall'art. 24-*bis* della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che in ogni caso deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni dell'organismo sono svolte da uno dei due componenti esterni dell'organismo indipendente di valutazione uscente, individuato tra gli stessi mediante estrazione a sorte.

4. Il regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'art. 33, secondo comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni continua a trovare applicazione e può essere oggetto di specifiche modifiche e integrazioni.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la regione stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione della rendicontazione tecnico finanziaria di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 8/2014, come sostituito dalla presente legge. Per l'annualità 2016 il riparto alle associazioni di pescasportiva viene effettuato con le modalità e i criteri adottati nell'anno 2015.



Art. 9.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 2016

TOTI

(Omissis).

17R00098

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 34.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 24 del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2017-2019, per l'anno 2017 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2017 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo degli esercizi 2008 e 2009 di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio nei confronti della Ditta Inera s.r.l. per le fatture n. 281446 del 23 novembre 2016 e n. 281447 del 23 novembre 2016 per l'importo rispettivamente di euro 3.039,84 (IVA inclusa) e euro 8.418,00 (IVA inclusa), inerente i servizi informatici e di hosting e conduzione applicativa e sistemistica del server centrale del Polo Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale.

Al finanziamento della spesa complessiva pari ad euro 11.457,84 si provvede con imputazione al bilancio di competenza 2016, Missione 5 «Tutela e Valorizzazione dei beni e delle Attività Culturali» - Programma 5.002 «Attività Culturali e Interventi diversi nel Settore Culturale» - Titolo I «Spese Correnti», Macro aggregato 103 «Acquisto di beni e servizi» - Capitolo 3610 «Spese per il finanziamento del Catalogo dei beni culturali e per i cataloghi collettivi di materiale bibliografico» che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 3.

Disposizioni di contenimento della spesa pubblica


1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2017 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;



c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo

e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende Sociosanitarie Liguri, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

7. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2017, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

8. La disposizione di cui al comma 7 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e agli enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

10. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2017, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

13. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

14. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2017, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.


15. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di Educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

17. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2017, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all'estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

18. Il limite di spesa di cui al comma 17 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea.

19. La disposizione di cui al comma 17 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di con-



trollo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

21. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione e gli enti appartenenti al settore regionale allargato privilegiano, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

22. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2017, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

Art. 4.

Fondo strategico regionale

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita), è istituito il Fondo strategico regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge regionale, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità.

2. Il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso F.I.L.S.E. S.p.A. e presso Ligurcapital S.p.A., risultante dalla gestione dei fondi di cui all'Allegato A della presente legge. Il Fondo viene progressivamente implementato con i successivi rientri nella disponibilità di F.I.L.S.E. S.p.A. e di Ligurcapital S.p.A. della liquidità che si registra sui fondi di cui all'Allegato B, quantificati annualmente in sede di bilancio regionale, al netto di eventuali perdite comportanti l'impossibilità materiale di recupero.

3. Come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 1/2016, la gestione del Fondo è assegnata alla F.I.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta regionale degli interventi di cui ai commi 11 e 12; il Fondo può, altresì, essere implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi e risorse nazionali e comunitari, da fondi rotativi e di garanzia esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate, nonché da quelli derivanti dalle risorse di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 1/2016.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 2 vengono impiegate in strumenti e operazioni che prevedano il rientro nel Fondo delle risorse impegnate, nel breve, medio e lungo termine.

5. Il Fondo può essere implementato da eventuali redditività o plusvalenze ricavate dagli strumenti e operazioni posti in essere; sono a carico del Fondo eventuali perdite che si registrino nell'ambito degli strumenti ed operazioni medesimi. Le modalità di accertamento delle perdite sono definite nelle convenzioni di cui al comma 14.

6. Le risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016, possono tramite F.I.L.S.E. S.p.A. essere utilizzate per la concessione di agevolazioni, finanziamenti, cofinanziamenti e garanzie a favore di imprese ed investimenti infrastrutturali; possono operare quale cofinanziamento o garanzia di interventi di altri operatori e/o altre istituzioni, direttamente o per il tramite di specifici veicoli societari, fondi di investimento o altri strumenti finanziari; possono essere utilizzate per consentire l'emissione di strumenti di debito e l'assunzione di finanziamenti, sia da istituzioni comunitarie o nazionali che sul mercato privato; possono essere impiegate per l'assunzione di partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di rilevante interesse regionale in termini di operatività, rilevanza settoriale, livelli occupazionali, entità e fatturato, innovatività, caratterizzate da adeguate prospettive di redditività e con significative prospettive di sviluppo. Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate ai fini degli Accordi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2016.

7. Per la gestione di operazioni a valere sul Fondo, di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati a favore delle imprese, F.I.L.S.E. S.p.A. può avvalersi della sua controllata Ligurcapital S.p.A..


8. Le risorse proprie di Ligurcapital S.p.A. attualmente impegnate a titolo di cofinanziamento in operazioni effettuate a valere sui fondi di cui agli Allegati A e B - sezione Ligurcapital sono destinate al rafforzamento patrimoniale della medesima, ai fini della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo Albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, creando così le condizioni previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 1/2016. Sempre a tal fine, F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, aumenti di capitale di Ligurcapital S.p.A.. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

9. Le iniziative gestite da F.I.L.S.E. S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in regime di de minimis, sono oggetto di esenzione o notifica preliminare da parte di Regione Liguria ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

10. Ai fini della copertura dei costi interni di F.I.L.S.E. S.p.A. e di Ligurcapital S.p.A. - diretti e indiretti - attinenti la gestione del Fondo, può essere impiegata una quota del Fondo stesso pari al 3 per cento annuo delle risorse quantificate negli Allegati A e B di cui al comma 2 e delle ulteriori implementazioni di cui al comma 3. Sono, inoltre, a carico del Fondo i costi per contratti esterni, costi vivi e costi accessori funzionali all'implementazione degli strumenti ed operazioni posti in essere.

11. Il Fondo è, altresì, costituito mettendo a sistema le risorse correlate alle leggi regionali afferenti gli investimenti infrastrutturali in particolare relativi alle seguenti tipologie di settori:

a) risanamento idrogeologico;



b) bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica;

c) risanamento della qualità dell'aria;

d) riqualificazione del territorio e dei centri urbani;

e) interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche;

f) turismo;

g) innovazione;

h) formazione.

12. Nell'ambito delle tipologie di settori indicati al comma 11, la Giunta regionale definisce gli interventi a cui destinare il Fondo, le risorse disponibili e le modalità di gestione delle stesse, definendo percentuali di cofinanziamento a carico del beneficiario.

13. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate tramite F.I.L.S.E. S.p.A. anche al fine di promuovere la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato.

14. La Giunta regionale definisce le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo, nonché il regime delle risorse impiegate, tramite apposite convenzioni con F.I.L.S.E. S.p.A..

15. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sul funzionamento del Fondo.

16. Viene costituito un Comitato di indirizzo del Fondo, cui partecipano le strutture individuate dalla Giunta regionale, per l'elaborazione di proposte alla Giunta stessa; F.I.L.S.E. S.p.A. partecipa al Comitato con ruolo tecnico-consulativo e di segreteria tecnica.

Art. 5.

Piano di efficientamento del Servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, garantendo l'efficacia nell'erogazione dei LEA. Il Piano prevede una progressiva riduzione delle perdite totali rispetto al risultato dell'esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per il 2019.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a monitoraggio semestrale.

Art. 6.

Disposizioni di manutenzione a norme regionali, comportanti riflessi finanziari

1. Al comma 3 dell'art. 28-bis della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della effettiva disponibilità finanziaria delle risorse da parte della F.I.L.S.E. S.p.A.».

2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogati alle aziende di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogate alla Città metropolitana di Genova, al Comune di Genova e agli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. A seguito dell'operatività della riforma del sistema le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 7 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

1-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilità.

1-quater. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2017, avviene sulla base delle certificazioni presentate dalle aziende di trasporto a seguito della conclusione dell'intervento di cui all'art. 28-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e relative alla consistenza del personale dipendente inquadrato con il Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrottranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale.»

4. Nella rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».


5. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

6. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2019» e le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019».

7. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2019» e le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e 2019».

8. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

9. Alla fine del titolo della legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e adesione al Gruppo europeo di cooperazione territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi».



10. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis La Regione Liguria intende promuovere tutte le azioni ed iniziative finalizzate a partecipare alla realizzazione dei grandi corridoi infrastrutturali europei attraverso il suo sistema portuale.»

11. Alla fine della rubrica degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Euroregione Alpi Mediterraneo».

12. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 1/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Adesione della Regione Liguria al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi). — 1. Per le finalità della presente legge, la Regione Liguria, in conseguenza dell'approvazione espressa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1302/2013, aderisce, a partire dal 1° gennaio 2017, al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi.

2. Il GECT di cui al comma 1, già costituito senza scopo di lucro, ha la finalità di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale tra i suoi membri, rafforzando e coordinando congiuntamente lo sviluppo territoriale ed integrato del Corridoio multimodale Reno-Alpi in una prospettiva regionale e locale.

3. La Regione Liguria partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua di euro 7.000,00.»

13. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Per l'anno 2017, in relazione alle operazioni straordinarie di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, è riservata ad A.R.T.E. Savona una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a euro 1.900.000,00, nonché le economie derivanti dai Fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni e integrazioni nel limite di euro 100.000,00.»

14. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Gli eventuali rimborsi tributari derivanti dalle operazioni previste dal Capo IV del Titolo II sono destinati ad A.R.T.E. Genova per le esigenze di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.»

15. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».

Art. 7.

Avvalimento del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense

1. La Regione si avvale del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense, costituito ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e successive modificazioni e integrazioni dotato delle adeguate professionalità, per la manutenzione e la gestione delle opere di terza categoria, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, situate nel bacino del fiume Magra, tramite convenzione nei limiti degli stanziamenti presenti nel bilancio regionale destinati alle manutenzioni.

2. Al Consorzio di cui al comma 1 possono essere affidate, tramite convenzione, dai comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, la manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, nonché la gestione delle opere di difesa del suolo di loro competenza con oneri finanziari a loro carico.

Art. 8.

Anticipazione di cassa agli enti Parco

1. Al fine di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla gestione e funzionamento degli enti Parco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli stessi un'anticipazione di cassa, nel limite del 50 per cento dell'importo annuo spettante a ciascun Ente Parco per le spese di funzionamento, e comunque non superiore ad 1 milione di euro complessivi.

2. Con atto di Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione, restituzione e di recupero in caso di mancato rimborso di tutta o parte dell'anticipazione di cui al comma 1.

Art. 9.


Progetto sperimentale di implementazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'area del bacino di Imperia.

1. La Regione promuove, per l'anno 2017, un progetto sperimentale di implementazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'area del bacino di Imperia, al fine di operare una valutazione sulle modalità di riorganizzazione del servizio esistente alla luce delle nuove esigenze dell'utenza, a seguito dello spostamento delle stazioni Imperia e Diano Marina. La Provincia di Imperia è tenuta a trasmettere alla Regione Liguria entro il 30 aprile 2017 una dettagliata relazione in merito ai flussi di traffico rilevati.

Art. 10.

Disposizioni in materia di presidio del territorio

1. Al fine di potenziare le attività di presidio e tutela del territorio regionale, il personale della Polizia provinciale in avvalimento presso la Regione, ai sensi dell'art. 27 del-



la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, è trasferito alla Regione a far data dal 1° marzo 2017 per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, antincendio boschivo, controllo faunistico, vigilanza venatoria e sull'esercizio della pesca.

2. Ai trasferimenti di cui al comma 1 si applica l'art. 9 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

3. Il trasferimento del personale e dei beni strumentali è effettuato tramite accordi tra la Regione e gli enti di area vasta, previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.

4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

Art. 11.

Interventi su immobili ed aree di proprietà di F.I.L.S.E. S.p.A. e di sue controllate da destinare ad attività produttive e di ricerca e sviluppo.

1. F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al Docup Obiettivo 2 1997-1999, azioni 5.1, 5.4 e 1.3, pari a complessivi euro 1.094.618,00, per interventi di recupero, riqualificazione, bonifica ed infrastrutturazione, su immobili e aree di sua proprietà o di proprietà di sue controllate, destinati ad attività produttive o ad attività di ricerca e sviluppo. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 12.

Abrogazione

1. L'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è abrogato.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.

Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 dicembre 2016

TOTI

(*Omissis*).

17R00099

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2016, n. 0255/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 61 del 28 dicembre 2016*)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);


Visto in particolare l'art. 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:

a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della



legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 13 dicembre 2013, n. 0237/Pres., con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;

Considerato che, all'esito dell'avvenuto perfezionamento a livello nazionale della riforma degli interventi di politica attiva del lavoro, risulta opportuno adottare un nuovo regolamento regionale in materia coerente con la nuova disciplina nazionale, al fine di realizzare un virtuoso coordinamento fra le misure statali e regionali finalizzate a favorire l'occupazione;

Ritenuto opportuno prevedere l'entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto attualmente in vigore;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 23 novembre 2016 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 2442, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;

b) in via eccezionale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

c) ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato.

Art. 2.

Finalità

1. Attraverso gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative e la stabilizzazione occupazionale dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) donne disoccupate;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;


2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ovvero sia riconducibile alla crisi industriale complessiva di Trieste riconosciuta dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato



concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ovvero riconducibili alla crisi industriale complessiva di Trieste riconosciuta dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 43/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013;

e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali le donne, indipendentemente dall'età anagrafica, e gli uomini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'art. 6 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 116 ovvero del regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 198 o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

- 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2) contratto di lavoro intermittente;
- 3) contratto di formazione e lavoro;
- 4) contratto di inserimento;
- 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) contratto di lavoro a progetto;
- 7) contratto di lavoro interinale;
- 8) contratto di somministrazione di lavoro;
- 9) contratto di apprendistato.

Art. 3.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'art. 1, comma 2, i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «*de minimis*». Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

Art. 4.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative


1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 368/2001 ovvero di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015;



c) rispettare i principi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

d) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

e) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, commi 4-bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990);

f) non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa.

g) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2, in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di cui al capo III del decreto legislativo 81/2015 di durata non inferiore a sei mesi, effettuate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Sono incentivabili i seguenti interventi:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 368/2001 ovvero dal capo III del decreto legislativo 81/2015, ovvero stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 223/1991, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere in corso alla data di presentazione della domanda;

2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che sia in corso alla data di presentazione della domanda:

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di lavoro a progetto;

3) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a incentivo a condizione che riguardino soggetti che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a incentivo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;

b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b), numero 1);

d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro;

e) se rispettano i principi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c).

5. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a incentivo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di soggetti che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, risultavano avere una condizione occupazionale precaria e stavano realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al decreto del Presidente della Regione 166/2013 ovvero al decreto del Presidente della Regione 198/2016, e che l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

Capo II

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI

Art. 7.

Ammontare degli incentivi di cui all'art. 4

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'incentivo è pari a:

a) euro 2.000 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);

b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

c) euro 4.500 se riguarda soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

d) euro 4.000 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e b);



e) euro 5.500 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e c).

2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di 2.000 euro.

Art. 8.

Ammontare degli incentivi di cui all'art. 5

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:

a) ad euro 1.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

Art. 9.

Ammontare degli incentivi di cui all'art. 6

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 1.000.

2. L'importo di cui al comma 1, è elevato ad euro 1.500 nelle ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi soggetti a rischio di disoccupazione che siano donne le quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantesimo anno di età ovvero uomini i quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2, sono elevati di euro 1.000 nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi:

a) soggetti a rischio di disoccupazione che, alla data di presentazione della domanda, prestano la propria opera presso il soggetto richiedente nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

b) soggetti a rischio di disoccupazione che, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, soddisfacessero i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) o d).

Qualora la stabilizzazione soddisfi entrambi i requisiti di cui al presente comma, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono elevati di euro 1.500.

4. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono elevati di 2.000 euro.

Art. 10.

Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 7, 8 e 9

1. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di incentivo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.

2. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione

dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

Capo III

REGIMI DI AIUTO

Art. 11.

Regime di aiuti de minimis

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6, sono concessi a titolo di aiuto «*de minimis*» nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014;

c) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.

2. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 12.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente disposizione non trova applicazione per gli interventi di cui all'art. 5.


Capo IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 13.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), sono presentate sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore lavoro, ed inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo), secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica dell'istanza di incentivo.



2. Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

3. Annualmente, il termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della giunta regionale adottata entro il 15 settembre.

4. La deliberazione di cui al comma 3, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 14.

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 4 e 5

1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene chiesto l'incentivo, essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;

3) il possesso da parte del lavoratore, dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, o di cui all'art. 5, comma 1;

b) una dichiarazione relativa all'indicazione se per l'assunzione del lavoratore trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'art. 5, a tempo determinato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 10, comma 2, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 15.

Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'art. 6

1. Le istanze di incentivo sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene chiesto l'incentivo, essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

2) l'esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l'incentivo;

3) la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'art. 6, commi 2 o 5 o 6;

4) l'impegno a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a incentivo di cui al presente regolamento;

b) una dichiarazione relativa all'indicazione se per l'assunzione del lavoratore trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all'atto dell'erogazione, la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'art. 10, comma 2, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l'ammontare dell'incentivo.

Art. 16.

Disposizioni procedurali comuni

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC (Front end generalizzato contributivo).

3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato l'istanza:

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «*de minimis*» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;

b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'accettazione dell'incentivo.

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata dal soggetto che ha presentato istanza di incentivo entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal servizio competente in materia di lavoro. In caso di inadempienza l'istanza viene rigettata.

5. Conclusa l'istruttoria il servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di incentivo.

6. Il provvedimento di concessione dell'incentivo, prevede espressamente che l'incentivo ha natura di «*de minimis*» ai sensi della normativa europea applicabile al caso di specie.


7. Il servizio competente in materia di lavoro procede all'erogazione dell'incentivo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 17.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6 sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo.



2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. L'istanza di cui al comma 2 e corredata da:

- a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
- b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione è stato chiesto l'incentivo;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

4. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le istanze di cui al comma 2, il servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato istanza di subentro:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «*de minimis*» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'accettazione dell'incentivo.

Art. 18.

Revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6:

- a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2;
- b) la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell'erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e 15, comma 2.

2. Comporta la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 4 e 6 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento.

3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte dell'incentivo così commisurata:

- a) nella misura del 90% se l'evento si verifica entro sei mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
- b) nella misura del 75% se l'evento si verifica dopo i sei mesi ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
- c) nella misura del 60% se l'evento si verifica dopo dodici mesi ed entro diciotto mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
- d) nella misura del 45% se l'evento si verifica dopo diciotto mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
- e) nella misura del 30% se l'evento si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trenta mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;
- f) nella misura del 15% se l'evento si verifica dopo trenta mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione;

4. In relazione all'incentivo di cui all'art. 5:

- a) trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1;
- b) il soggetto beneficiario provvede alla restituzione del 75% dell'ammontare dell'incentivo se prima che siano trascorsi sei mesi dall'assunzione cessa a qualunque titolo il rapporto di lavoro.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2013, n. 237.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00085

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2016, n. 0256/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 61 del 28 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 26 luglio 2006, n. 0227/Pres. (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata);

Dato atto che con il sopra citato Regolamento è stata data attuazione, tra l'altro, alla previsione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale con regolamento regionale sono definiti criteri



e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha, tra l'altro, innovato la disciplina dello stato di disoccupazione e dei servizi da rendere ai soggetti in cerca di occupazione;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la quale, tra l'altro, prevede, all'articolo 2, comma 71, l'abrogazione, con effetto dal 1 gennaio 2017, della disciplina delle lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

Vista la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge 9 agosto 2005, n. 18, nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), con cui si è riformata l'organizzazione dei servizi dell'impiego in regione e si è disciplinato il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione, realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, di una nuova struttura organizzativa denominata «Agenzia regionale per il lavoro», alla quale fanno capo i centri per l'impiego della Regione;

Ritenuto di dover recepire le novità legislative sopra menzionate adeguando il testo delle disposizioni del sopra citato Regolamento n. 0227/Pres./2006;

Dato altresì atto che con il sopra citato Regolamento è stata data attuazione, tra l'altro, alla previsione di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

Atteso che a seguito del sopra menzionato trasferimento di funzioni provinciali alla Regione la gestione amministrativa delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni è ora affidata alle strutture della Direzione centrale competente in materia di lavoro;

Ritenuto pertanto di dover adeguare le disposizioni del capo VII del citato Regolamento n. 0227/Pres./2006 alla nuova organizzazione dell'amministrazione, nonché di introdurre delle semplificazioni operative alla medesima disciplina;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 23 novembre 2016 ha esaminato il testo di regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 2441 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento di modifica al regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

(omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata), le parole: «, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144» sono soppresse.



Art. 2.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «a cui il soggetto interessato rilascia la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, o il Centro per l'impiego a cui si è rivolto ai sensi dell'art. 4, comma 3».

Art. 3.

Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni comunicazione del Centro per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata sulla base dei dati dichiarati dal soggetto, inseriti nell'elenco anagrafico e registrati sul sistema informativo.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. È onere del soggetto interessato informare tempestivamente il Centro per l'impiego di ogni variazione concernente i dati dichiarati dal soggetto stesso.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4 le parole: «, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente» sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: «Il requisito di cui al comma 3, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla definizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), il requisito di cui al comma 3, lettera b)»;

d) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole: «patto di servizio» è aggiunta la seguente: «personalizzato».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo stato di disoccupazione è acquisito dal soggetto interessato che rilascia una dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.»;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Fino alla piena operatività del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 150/2015, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

a) mediante presentazione personale al Centro per l'impiego competente;

b) in via telematica, utilizzando il sistema informativo messo a disposizione degli utenti, ove disponibile.»;

c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

«1 ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di equivalenza delle domande di prestazioni di sostegno al reddito ivi indicate, alla dichiarazione di cui al comma 1.»;

d) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

«1 quater. Le modalità con cui i soggetti di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, contattano il Centro per l'impiego, sono definite con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro.»;

e) il comma 2 è abrogato;

f) il comma 3 è abrogato.

Art. 7.

Abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «, fermo quanto previsto dagli articoli 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo quanto previsto dall'articolo 10»;

b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), la Direzione centrale competente in materia di lavoro, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara la perdita dello stato di disoccupazione, dandone comunicazione all'interessato e, nel caso di soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione, all'INPS.».

Art. 9.

Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.



Art. 10.

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «e di cui all'articolo 6 della legge 223/1991» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In applicazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, le disposizioni in materia di stato di disoccupazione si applicano al collocamento dei disabili in quanto compatibili.»

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i disoccupati, ivi compresi soggetti percettori di indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione.»;

- b) il comma 1 bis è abrogato.

Art. 14.

Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Attraverso la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 25, i Servizi competenti si impegnano a erogare le attività e realizzare gli interventi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il patto di servizio personalizzato è uno strumento di natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo ai soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 150/2015, in materia di prestazioni relative a beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.»;

b) al comma 2, dopo le parole «patto di servizio» è inserita la seguente «personalizzato»;

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «, sottoscritta contestualmente alla dichiarazione di disponibilità,» sono soppresse.

Art. 16.

Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, le parole: «le Province competenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale competente in materia di lavoro».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Pubbliche amministrazioni interessate presentano la richiesta dei soggetti da assumere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.»;

- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, che riceve la richiesta, fissa il termine entro cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.»;

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le adesioni sono raccolte presso i Centri per l'impiego competenti per l'ambito territoriale della circoscrizione amministrativa della Pubblica Amministrazione richiedente.»;

- c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

«1 ter. In presenza di particolari circostanze oggettive, su motivata richiesta della Pubblica Amministrazione interessata, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può disporre che la raccolta delle adesioni avvenga anche in Centri per l'impiego diversi da quelle individuati al comma 1 bis.»;


- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso in cui le adesioni siano raccolte presso più Centri per l'impiego, la competente struttura della Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede a formulare una graduatoria unica integrata.».

Art. 19.

Modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.



Art. 20.

Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: «da parte del Centro per l'impiego competente o della Direzione centrale competente in materia di lavoro della richiesta di cui all'articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di cui all'articolo 27, comma 1».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Il Centro per l'impiego, entro il termine fissato dalla Provincia competente e comunque entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro, ovvero la Direzione centrale competente in materia di lavoro entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente in materia di lavoro entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 1.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La graduatoria è pubblicata presso i Centri per l'impiego interessati ed è inoltrata a cura della Direzione centrale competente in materia di lavoro all'Amministrazione richiedente, la quale provvede a convocare i candidati».

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive».

Art. 22.

Abrogazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

Art. 23.

Modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 le parole: «, al quale ha rivolto l'istanza di avviamento,» sono sostituite dalla seguente: «competente».

Art. 24.

Modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 227/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione preveda che le ragioni che determinano l'urgenza si possano protrarre oltre venti giorni, richiede alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 27.»;

Art. 25.

Abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 227/2006, è abrogato.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00086

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 26.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 384 del 23 dicembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa


1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2.

Contributi al collegio regionale dei maestri di sci

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2017, un contributo pari a euro 50.000,00 al collegio regionale dei maestri di sci per in-



terventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell'ambito delle risorse afferenti la missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, programma 1 - Sport e tempo libero.

Art. 3.

Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai confidi di primo e secondo grado

1. Al fine di favorire la stabilità del sistema finanziario a favore delle imprese del territorio regionale, la regione è autorizzata a concedere contributi alle imprese associate ai confidi di primo e secondo grado, che siano stati oggetto di aggregazione nel corso degli ultimi due anni o abbiano messo in atto tale progetto nel corso dei prossimi due anni. L'agevolazione sarà destinata ai soci dei confidi iscritti al vigente albo degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine di favorire la loro sostenibilità, per il mantenimento delle condizioni patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani presentati per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

2. I contributi di cui al comma 1 dovranno essere destinati alle nuove imprese socie o alle imprese già socie che intendano aumentare la loro quota associativa nei confidi aggregati, come descritto nella circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successivi aggiornamenti, della Banca d'Italia e potranno essere computati a posta di patrimonio di vigilanza (Tier I o Tier II) dei soggetti aggregati.

3. La regione concede contributi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con preferenza alle imprese socie di quelle aggregazioni di confidi che dimostreranno la maggiore capacità di interazione con le imprese del territorio regionale e che prevedano nella compagine sociale una percentuale rilevante di imprese che possono beneficiare del servizio di garanzia.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2017 euro 2.000.000,00;

esercizio 2018 euro 2.000.000,00;

esercizio 2019 euro 2.000.000,00,

nell'ambito delle risorse afferenti alla missione 14 - Sviluppo economico e competitività, programma 1 - Industria, PMI e artigianato.

Art. 4.

Contributo al Comune di Mirandola per l'attivazione e promozione di un Centro di documentazione sul sisma 2012

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, un contributo pari a 100.000,00 euro al Comune di Mirandola per le azioni necessarie all'attivazione e alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione, nell'ambito delle risorse afferenti la missione 7 - Turismo - programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo.

Art. 5.

Contributo al Comune di Camugnano

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2017 un contributo pari a 50.000,00 euro al Comune di Camugnano per gli interventi necessari al completamento dei lavori nelle scuole medie statali di Camugnano, finalizzati al risparmio energetico, nell'ambito delle risorse afferenti la missione 4 - Istruzione e diritto allo studio, programma 3 - Edilizia scolastica.

Art. 6.

Contributo al Comune di San Giovanni in Persiceto

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2017 un contributo pari a 50.000,00 euro al Comune di San Giovanni in Persiceto per le azioni e gli interventi necessari al recupero di porzione di territorio utilizzata dalla Regione Emilia-Romagna per la collocazione di strutture temporanee post sisma sull'area ex PMS, con conversione della stessa a struttura sportiva, nell'ambito delle risorse afferenti la missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero, programma 2 - Giovani.

Art. 7.


Interventi e opere di manutenzione straordinaria

1. Per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione straordinaria di difesa della costa e per opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti, sono disposte, nell'ambito della missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1 - Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2017 euro 1.300.000,00;

esercizio 2018 euro 1.300.000,00;

esercizio 2019 euro 1.300.000,00.



Art. 8.

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1 - Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2017 euro 500.000,00;

esercizio 2018 euro 500.000,00;

esercizio 2019 euro 500.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della missione 11 - Soccorso civile, programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2017 euro 1.500.000,00,

esercizio 2018 euro 2.500.000,00,

esercizio 2019 euro 2.500.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 10.

Interventi di manutenzione

1. Per gli interventi di manutenzione finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1 - Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2017 euro 2.000.000,00,

esercizio 2018 euro 3.500.000,00,

esercizio 2019 euro 3.500.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 11.

Incremento del fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale»

1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2017 è autorizzata a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale», con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro fondazione - Teatro stabile pubblico regionale»), per un importo pari ad euro 150.000,00 nell'ambito della missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 12.

Incremento del patrimonio di ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna

1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2017 è autorizzata a incrementare il patrimonio di «ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna», con sede in Modena, della quale è già socia ai sensi della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)), per un importo pari ad euro 150.000,00 nell'ambito della missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Art. 13.


Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) è autorizzato per il bilancio 2017-2019, nell'ambito della missione 13 - Tutela della salute, programma 2 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Art. 14.

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle presta-



zioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per il bilancio 2017-2019, l'autorizzazione di spesa pari ad euro 116.100.000,00, nell'ambito della missione 13 - Tutela della salute, programma 2 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. La giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'art. 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 15.

Gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2017 l'importo di euro 1.000.000,00 nell'ambito della missione 13 - Tutela della salute, programma 4 - Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

Art. 16.

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2017-2019 in complessivi euro 38.000.000,00, nell'ambito della missione 13 - Tutela della salute, programma 1 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:

- acquisto di beni e servizi per euro 14.664.500,00;
- trasferimenti correnti per euro 21.000.000,00;
- acquisto di beni per euro 2.335.500,00.

Art. 17.

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), al fine di attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020,

nell'ambito della missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, sono integrate nel modo seguente:

esercizio 2019 euro 3.000.000,00.

Art. 18.

Interventi infrastrutturali nell'ambito dell'aeroporto di Parma

1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Programma regionale integrato trasporti (PRIT) in ambito aeroportuale, volti alla riaffermazione del ruolo dell'aeroporto di Parma nell'ambito del sistema regionale, mediante il suo potenziamento nonché al fine di generare nuove opportunità di sviluppo economico con impatto diretto e indiretto anche sull'occupazione e sull'economia locale, la regione è autorizzata a contribuire alla realizzazione, sul demanio dello Stato, di interventi infrastrutturali di potenziamento e ammodernamento nell'ambito dell'aeroporto nazionale di Parma volti a favorire l'effettivo ampliamento del trasporto aereo delle merci.

2. La giunta regionale provvede, mediante appositi atti, all'assegnazione del contributo alla società concessionaria della gestione totale dell'aeroporto di Parma, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:


- esercizio 2017 euro 2.000.000,00;
- esercizio 2018 euro 5.000.000,00;
- esercizio 2019 euro 5.000.000,00,

nell'ambito della missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, programma 4 - Altre modalità di trasporto.

Art. 19.

Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento, relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle province alla regione, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale afferente alla missione 20 - Fondi e accantonamenti, programma 3 - Altri fondi, del bilancio regionale di previsione 2017-2019.



Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2017-2019, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00040

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 27.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 385 del 23 dicembre 2016*).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.133.004.834,16 euro e di cassa per 15.948.003.721,80 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.133.004.834,16 euro e pagamenti per 15.699.693.397,22 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.575.118.509,48 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.575.118.509,48 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.421.612.791,80 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.421.612.791,80 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);


m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2017-2019 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).



Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4.

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. Sono rinnovate per l'esercizio 2017 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 1.612.927.643,38 già autorizzati dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) rideterminati dall'art. 7 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2016.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 - Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2016

BONACCINI

(Omissis).

17R00025



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, trasmesso dal Consiglio regionale, promulgata il 9 dicembre 2016 e pubblicata sul supplemento ordinario n. 56 del 14 dicembre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 14 dicembre 2016, sono presenti alcuni errori materiali che devono intendersi rettificati come segue:

all'art. 21, comma 4, le parole «negli allegati da “A” a “L”», sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati da “A” a “I”»;

all'art. 49, comma 5, lettera *b*), le parole «di cui all'allegato “M”», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato “J”»;


all'allegato «M» alla legge, la denominazione «Allegato M» è sostituita dalla seguente: «Allegato J».

17R00095

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-029) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 7 2 2 *

€ 3,00

